SULLE OPERAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

# Art. 6

## Art. 68. n. 2. Legge elettorale politica). (Art. 76. Legge comunale e provinciale

All'art. 68, n. 2, della legge elettorale politica e' sostituito il seguente:

2° Accerta il numero dei votanti risultanti dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 51.

Questa nota, a pena di nullita', prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovra' essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sara' consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fara' menzione nel verbale.

L'art. 68 della leggo elettorale politica cosi' emendato viene sostituito all'art. 76 della legge comunale e provinciale.

Versione in vigore dal 27 luglio 1894, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sulle operazioni elettorali amministrative e politiche |
| Estremi | Legge 11 luglio 1894, n. 287 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1894 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sulle-operazioni-elettorali-amministrative-e-politiche/art-6-art-68-n-2-legge-elettorale-politica-art-76-legge-comunale-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it